



COMUNE DI GALLIATE
Provincia di Novara

SETTORE AFFARI GENERALI

REGOLAMENTO DEL DIFENSORE CIVICO

- Approvato con deliberazione consiliare n. 22 del 27/03/03, esecutiva il 13/04/03
- Depositato in Segreteria Generale con avviso di pubblicazione all'Albo Pretorio dal 17/04/03 al 02/05/03
- Entrato in vigore il 03/05/03

INDICE

CAPO I - PRINCIPI GENERALI	3
Art. 1 - Finalità del regolamento	3
Art. 2 - Istituzione – finalità	3
Art. 3 - Limitazione degli interventi	3
Art. 4 - Nomina , giuramento e durata in carica	4
Art. 5 - Rielezione del difensore Civico	5
Art- 6 - Cessazione dalla carica	6
Art. 7 - Incompatibilità	7
CAPO II - ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEL DIFENSORE CIVICO	8
Art. 8 Funzioni	8
Art.9 - Esercizio delle funzioni	10
Art. 10 - Attivazione e conclusione degli interventi	10
Art. 11 - Inadempienze - Provvedimenti	12
Art. 12 - Modalità di effettuazione del controllo sulle deliberazioni di Giunta e di Consiglio	12
Art.13 - Diritto di accesso	13
Art. 14 - Segnalazioni relative a imprese o società concessionarie di pubblici servizi	13
Art. 15 - Conferenza dei Difensori Civici	13
Art. 16 - Iscrizione all'Associazione nazionale Difensori Civici	14
CAPO III - RAPPORTI CON GLI ORGANI DEL COMUNE	15

Art. 17 - Rapporti con il consiglio Comunale	15
Art.18 - Rapporti con la Giunta Comunale e con le Commissioni comunali	15
Art.19 - Rapporti con il Sindaco	16
Art. 20 - Rapporti con il Segretario - Direttore Generale	16
<i>CAPO IV- COMPOSIZIONE EXTRAGIUDIZIALE DEI CONFLITTI</i>	<i>17</i>
Art. 21 - Mediazione	17
Art. 22 - Oggetto delle richieste di affidamento incarico per mediazione	17
<i>CAPO V - COMPETENZE ECONOMICHE</i>	<i>18</i>
Art. 23 - Indennità	18
Art. 24 - Polizza assicurativa	18
<i>CAPO VI- DOTAZIONE E ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO</i>	<i>19</i>
Art. 25 - Strumenti e dotazione	19
Art. 26 - Libri e registri	19
<i>C A P O VII- NORME FINALI E DI RINVIO</i>	<i>20</i>
Art. 27 - Norma di rinvio	20
Art. 28 - Entrata in vigore	20
Art. 29 - Diffusione	20

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Finalità del regolamento

1. Il presente regolamento stabilisce le norme organizzative per il funzionamento dell'istituto del Difensore civico comunale, secondo quanto previsto dall'art. 11 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, ed in conformità a quanto disposto dallo Statuto del Comune.

Art. 2 - Istituzione – finalità

1. Il Difensore civico, assicura ai cittadini ed agli altri soggetti indicati al successivo comma, le garanzie previste dall'art. 11 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
2. L'intervento del Difensore civico comunale può essere richiesto:
 - a) da coloro che risiedono stabilmente nel Comune;
 - b) da coloro che, pur non trovandosi nelle condizioni di cui alla lettera a), prestano attività professionali, artistiche e di altro lavoro autonomo o conducono attività industriali, artigianali e commerciali nel territorio comunale o svolgono attività di studio;
 - c) dalle associazioni ed organismi di partecipazione di cui all'art. 49 dello Statuto Comunale;
 - d) dalle organizzazioni di volontariato riconosciute ai sensi di legge;
 - e) dalle altre formazioni sociali che rappresentano categorie di cittadini che hanno particolari necessità di tutela.Gli interventi previsti nel presente regolamento possono essere richiesti da cittadini italiani, stranieri o apolidi, residenti in questo o in altro Comune, per i quali ricorrono le condizioni sopra previste alle lettere a) e b).
3. L'intervento del Difensore civico comunale non può essere richiesto dai soggetti indicati dal successivo art. 3.
4. L'Ufficio del Difensore Civico ha sede presso il Palazzo comunale, nei locali ad esso appositamente destinati.

Art. 3 - Limitazione degli interventi

1. Non possono ricorrere al Difensore Civico comunale:
 - a) i Consiglieri comunali in carica, fatto salvo il caso previsto dall'art.127, commi 1 e 2 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
 - b) le Pubbliche Amministrazioni;

- c) il Segretario – Direttore Generale ed i Revisori dei Conti del Comune, delle Aziende e dei Consorzi;
- d) i dipendenti dell'Amministrazione comunale e delle Istituzioni, Aziende, Enti, Consorzi di cui al comma 2 dell'art. 2, per far valere pretese derivanti dal rapporto d'impiego o di lavoro.

Art. 4 - Nomina , giuramento e durata in carica

1. La nomina del Difensore civico avviene con l'osservanza delle norme stabilite dallo Statuto comunale, completate da quelle, di carattere procedurale, previste dal presente regolamento.
2. Possono candidarsi per la nomina a Difensore Civico tutti coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dall'art. 60, comma 1, dello Statuto Comunale e che non si trovino nelle condizioni indicate al comma 2 del medesimo art. 60
3. Per procedere alla nomina, il Responsabile del Servizio incaricato adotta, con propria determinazione, apposito avviso per rendere note le modalità ed i termini per la presentazione delle candidature per la nomina a Difensore Civico. Nell'avviso devono essere specificati tutti i requisiti e le incompatibilità indicati nell'art. 60 dello Statuto Comunale e nel successivo art. 7 del presente Regolamento.
4. L'avviso è pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune per trenta giorni consecutivi, trasmesso alla stampa locale, diffuso a mezzo di appositi manifesti murari.
5. L'istanza di candidatura, che deve pervenire entro i trenta giorni di pubblicazione di cui al precedente comma, deve includere la dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti richiesti ed il consenso al trattamento e diffusione dei dati personali, ai sensi della legge 675/96. Ad essa deve essere allegato il curriculum delle attività e degli incarichi svolti.
6. Il Responsabile del Servizio competente, scaduto il termine di presentazione delle candidature, trasmette al Sindaco, entro cinque giorni, le istanze pervenute, previa verifica della loro regolarità. Il Sindaco le sottopone all'esame preliminare della Conferenza dei Capigruppo Consiliari.
7. Le istanze di candidature pervenute e ritenute regolari sono sottoposte al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla scadenza della presentazione delle istanze stesse e la documentazione ad esse allegata è inserita nel fascicolo a disposizione dei Consiglieri.

8. Il Difensore Civico, ai sensi dell'art. 60, comma 1, dello Statuto Comunale, è nominato dal Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Entro cinque giorni dalla esecutività della deliberazione consiliare, il Sindaco comunica all'interessato l'elezione a Difensore Civico comunale, invitandolo a rendere innanzi al Consiglio Comunale la dichiarazione di accettazione della nomina ed il giuramento secondo la seguente formula: " giuro di osservare lealmente la Costituzione e le leggi e di adempiere alle mie funzioni al solo scopo del bene della comunità locale".
9. Il Difensore Civico entra in carica immediatamente dopo aver reso la dichiarazione ed il giuramento di cui al precedente comma.
10. Il difensore civico dura in carica tre anni.

Art. 5 - Rielezione del difensore Civico

1. Trascorsi i tre anni dalla nomina il difensore civico può, per una sola volta, essere rieletto, previo accertamento del perdurare dei requisiti di cui al precedente art. 4, comma 2.
2. Almeno tre mesi prima della scadenza del triennio, il Sindaco, previa consultazione con la Giunta e con i Capi Gruppo Consiliari, invia comunicazione al Difensore Civico nella quale rende nota l'intenzione di proporre in Consiglio comunale la sua rielezione. Il Difensore Civico, entro 10 giorni, comunica la sua decisione in merito all'accettazione, o meno, della sua rielezione. In caso di accettazione, il Sindaco inserisce la proposta di rielezione all'ordine del giorno della prima seduta utile di Consiglio Comunale che, comunque, deve svolgersi prima della scadenza del triennio.
3. Il Sindaco comunica al Difensore Civico la data di convocazione di Consiglio comunale in cui viene trattata la proposta per la sua rielezione, invitandolo a presenziare la seduta medesima. Immediatamente dopo l'adozione della deliberazione di rielezione, che deve essere dichiarata immediatamente esegibile, il Difensore Civico rinnova innanzi al Consiglio il giuramento secondo la formula indicata al comma 8 dell'art. 4.
4. Il secondo triennio di rielezione decorre dal primo giorno successivo alla scadenza del primo triennio.

Art- 6 - Cessazione dalla carica

1. Oltre che per il compimento del periodo di durata in carica previsto dall'art. 63 dello Statuto Comunale (primo triennio ed, eventualmente, se rieletto, secondo triennio), il Difensore civico cessa dalla carica:
 - a) per decadenza quando sopravvenga una delle seguenti condizioni:
 - a1) incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità alla carica di Consigliere comunale;
 - a2) la nomina a Consigliere comunale, Assessore e Revisore dei Conti di parenti e affini, entro il quarto grado, del Difensore Civico;
 - a3) la nomina o l'assunzione del Segretario Generale, del Direttore Generale e dei dipendenti comunali, nonché, degli amministratori e dei dipendenti delle Aziende, dei Consorzi e delle Istituzioni di cui il Comune è parte, che siano parenti o affini, entro il quarto grado, del Difensore Civico;
 - b) per revoca nei casi di grave inadempienza;
 - c) per dimissioni;
 - d) per morte.
2. Il Consiglio comunale può disporre la revoca del Difensore civico per gravi motivi di inadempienza connessi all'esercizio delle sue funzioni. La procedura di revoca è promossa dal Sindaco o da almeno un quinto dei Consiglieri, con una proposta presentata al Consiglio che deve contenere la dettagliata esposizione dei motivi che, secondo i proponenti, rendono necessaria la revoca. Il Consiglio comunale esamina la proposta e decide in merito all'ammissione della stessa con votazione segreta ed a maggioranza dei voti dei Consiglieri assegnati. Se la proposta è ammessa, il Sindaco dispone la notifica, da effettuarsi entro cinque giorni dall'adozione della deliberazione consiliare, dei rilievi formulati al Difensore civico, invitandolo a presentare le sue deduzioni entro venti giorni. Trascorso tale termine il Consiglio comunale decide, con votazione espressa in forma segreta e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, sulla proposta di revoca. Quando la proposta è approvata è dichiarata la revoca del Difensore Civico che cessa dall'incarico dal momento in cui gli viene notificata copia della relativa deliberazione. La notifica deve essere effettuata entro dieci giorni dall'esecutività della deliberazione.
3. Le dimissioni del Difensore Civico sono indirizzate al Sindaco. Esse sono soggette a presa d'atto da parte del Consiglio Comunale il quale effettua tale operazione nella prima seduta successiva alla data di presentazione delle dimissioni al protocollo generale del Comune.
4. Sino al subentro del nuovo Difensore Civico, il Difensore Civico dimissionario svolge tutte le funzioni in regime di *prorogatio*.

5. Il procedimento relativo alla pubblicazione dell'avviso per la presentazione delle candidature di cui all'art. 4 deve essere avviato entro 10 giorni dalla data di ricezione delle dimissioni.

Art. 7 - Incompatibilità

1. Sono incompatibili con la carica di Difensore Civico le cariche di Consigliere comunale, Consigliere provinciale, Consigliere regionale, Deputato e Senatore; è inoltre incompatibile l'appartenenza a Consigli d'Amministrazione di Aziende, Enti e Istituzioni dipendenti dal Comune o i cui Amministratori siano stati nominati dal Comune.
2. In costanza del suo incarico, il Difensore Civico non può candidarsi alle cariche né può far parte dei Consigli di amministrazione indicati al precedente comma.

C A P O II - ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEL DIFENSORE CIVICO

Art. 8 Funzioni

1. Il Difensore Civico provvede, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento, alla tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi dei soggetti previsti dal secondo comma dell'art. 2. Provvede inoltre alla tutela degli interessi diffusi.
2. Il Difensore Civico svolge tutte le funzioni indicate all'art. 65 dello Statuto Comunale.
3. Egli esercita le sue funzioni nei confronti dell'attività dell'Amministrazione comunale, delle Istituzioni, Aziende ed Enti dipendenti dal Comune e dei Consorzi ai quali il Comune partecipa, soggetti tutti che esercitano le funzioni proprie della pubblica amministrazione comunale, secondo quanto previsto dall'art. 11 del D.Lgs. 8.8.2000, n. 267.
4. Il Difensore Civico può intervenire anche di propria iniziativa, nei casi di ritardi, irregolarità, negligenza, disfunzioni, carenze, omissioni, illegittimità nell'attività dei pubblici uffici e servizi, al fine di garantire l'effettivo rispetto dei principi di legalità, di buon andamento, efficacia e di imparzialità dell'azione amministrativa.
5. Il Difensore civico può altresì intervenire in caso di azioni o ricorsi avanti ad Organi Giurisdizionali; in questi casi egli, se lo ritiene, può sospendere la propria attività in attesa delle relative pronunce.
6. Il Difensore Civico nello svolgimento delle sue funzioni assume, ai sensi e per gli effetti dell'art. 357 del Codice Penale, la qualifica di Pubblico Ufficiale, con tutti i compiti e gli obblighi conseguenti.
7. In materia di responsabilità, al Difensore civico si applicano le disposizioni dell'art. 93 del D.Lgs. 8.8.2000, n. 267.

8. Il Difensore Civico non e' sottoposto ad alcuna forma o rapporto di dipendenza gerarchica o funzionale dagli Organi del Comune ed esercita le proprie funzioni in piena autonomia e indipendenza.

Art.9 - Esercizio delle funzioni

1. Quando Il Difensore Civico riceve l'istanza d'intervento da uno dei soggetti previsti dall'art. 2, ovvero ritiene di dover intervenire di propria iniziativa per rimuovere una delle situazioni individuate al comma 4 dell'art. 8, richiede le notizie e le informazioni necessarie, effettua la consultazione degli atti ed acquisisce copia degli stessi con le modalità di cui al successivo art. 13.
2. Se dagli elementi acquisiti emerge una situazione per la quale si rende necessario il suo intervento, il Difensore avverte il Responsabile del Servizio interessato o il Responsabile del procedimento i quali procederanno con lui all'esame congiunto della pratica o del procedimento amministrativo; l'esame ha il fine di chiarire lo stato degli atti, il loro irregolare o ritardato svolgimento e di ricercare soluzioni che contemperino l'interesse generale con quello dell'istante.
3. Dopo tale esame il Difensore Civico, d'intesa con il Responsabile, stabilisce il termine massimo per la definizione della pratica o del procedimento.
4. Il Responsabile preposto alla pratica od al procedimento e' tenuto a provvedere alla definizione entro il termine indicato dal Difensore Civico.

Art. 10 - Attivazione e conclusione degli interventi

1. L'intervento del Difensore Civico comunale può essere richiesto dai soggetti di cui all'art. 2, senza particolari formalità. L'istanza può essere avanzata per iscritto, fornendo tutti gli elementi necessari di riferimento alla pratica o procedimento amministrativo per il quale viene chiesto l'intervento; può essere effettuata anche verbalmente, nel qual caso il Difensore Civico assume per iscritto gli elementi essenziali della richiesta, facendola sottoscrivere all'interessato.
2. Il Difensore civico rassegna per iscritto il proprio parere ai soggetti di cui all'art. 2 che hanno richiesto il suo intervento e, esperiti gli interventi di cui ai successivi articoli, informa gli stessi dell'esito dell'istanza.

3. Nel caso in cui l'intervento del Difensore civico comunale non ottenga esito favorevole, nell'effettuare la conseguente comunicazione agli interessati, li rende edotti delle azioni che dagli stessi possono essere promosse in sede amministrativa o giurisdizionale.

Art. 11 - Inadempienze - Provvedimenti

1. Il Difensore civico comunale può segnalare al Sindaco, per l'apertura di un procedimento disciplinare secondo la normativa vigente, il dipendente del Comune che:
 - a) impedisca o ritardi, senza giustificato impedimento, l'accesso del Difensore Civico alle notizie, informazioni, consultazione e rilascio di copia di atti dallo stesso richiesti;
 - b) si rifiuti o non si renda disponibile per l'esame congiunto della pratica o del procedimento di cui al secondo comma dell'art. 9;
 - c) non rispetti il termine massimo per il compimento della pratica o del procedimento fissato, d'intesa con il Responsabile, dal Difensore Civico;
 - d) nella eventuale formazione dell'atto o provvedimento non tenga conto delle osservazioni formulate dal Difensore Civico e non dia motivo dell'inoservanza.

Art. 12 - Modalità di effettuazione del controllo sulle deliberazioni di Giunta e di Consiglio

1. Quando un quinto dei Consiglieri ne faccia richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate, sono sottoposte al controllo del Difensore Civico le deliberazioni riguardanti:
 - a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;
 - b) dotazioni organiche e relative variazioni;
 - c) assunzioni di personale.
2. Il Segretario comunale trasmette, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla data di ricezione, la richiesta di controllo di cui al precedente comma.
3. Il difensore civico, se ritiene che la deliberazione sia illegittima, entro quindici giorni dalla ricezione, ne dà comunicazione al Sindaco, e per conoscenza al Segretario comunale, invitandolo ad eliminare i vizi riscontrati.

Art.13 - Diritto di accesso

1. Il Difensore civico per l'esercizio delle sue funzioni ha diritto:
 - a) di richiedere ai Responsabili dei Servizi o al Responsabile del procedimento, verbalmente o per iscritto, notizie sullo stato delle pratiche e situazioni sottoposte alla sua attenzione; le notizie ed informazioni richieste sono fornite al Difensore civico comunale con la massima completezza ed esattezza, senza ritardo e, comunque, entro quindici giorni.
 - b) di consultare ed ottenere copia di tutti gli atti e documenti amministrativi relativi all'oggetto del suo intervento; la consultazione ed il rilascio di copie di atti e documenti amministrativi, che sono effettuati senza alcuna spesa, avvengono nel più breve tempo e, comunque, non oltre quindici giorni, salvo casi che richiedono l'accesso ad archivi (storici o di deposito) per i quali il termine è differito a trenta giorni.
2. Al Difensore Civico non può essere opposto il segreto d'ufficio; egli è tenuto a rispettare il segreto nei rapporti con l'esterno, anche dopo la cessazione della carica.

Art. 14 - Segnalazioni relative a imprese o società concessionarie di pubblici servizi

1. Qualora il Difensore Civico, nell'esercizio della propria attività, rilevi o venga a conoscenza di disfunzioni o carenze nell' attività di imprese o società concessionarie di pubblici servizi che incidono dannosamente sui soggetti di cui al secondo comma dell'art. 2, ne riferisce al Sindaco, comunicando tutti gli elementi di valutazione per l'intervento della Amministrazione comunale.

Art. 15 - Conferenza dei Difensori Civici

1. Il Difensore Civico del Comune può partecipare alle riunioni regionali o provinciali indette ad iniziativa dei Difensori Civici regionali e provinciali.
2. Può partecipare, altresì, a riunioni nazionali indette dall'associazione dei Difensori Civici o da organismi pubblici.

Art. 16 - Iscrizione all'Associazione nazionale Difensori Civici

1. Il Difensore civico può iscriversi all'Associazione nazionale Difensori Civici per realizzare tutti i fini deontologici e di aggiornamento nell'interesse specifico dei compiti del proprio ufficio.

CAPO III - RAPPORTI CON GLI ORGANI DEL COMUNE

Art. 17 - Rapporti con il consiglio Comunale

1. Il Difensore Civico presenta al Consiglio Comunale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione annuale di cui all'art. 66 dello Statuto Comunale. La relazione deve riguardare l'attività svolta nell'anno precedente, evidenziando le disfunzioni riscontrate e formulando suggerimenti per la loro eliminazione nonché proposte per migliorare il buon andamento dei servizi.
2. La relazione del Difensore civico, dopo l'esame del Consiglio, è pubblicata all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi e depositata presso la Segreteria Generale a disposizione di chiunque voglia prenderne visione.
3. Ai sensi del comma 2 dell'art. 66 dello Statuto Comunale, per i casi ritenuti di particolare urgenza, il Difensore Civico può rassegnare relazioni mirate al Consiglio comunale anche al di fuori del termine del 31 marzo.
4. La relazione viene rimessa dal Difensore Civico al Sindaco, il quale provvederà a porlo all'ordine del giorno della prima seduta utile di Consiglio Comunale. Copia della relazione è trasmessa dal Sindaco agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali, al Segretario - Direttore Generale ed ai Revisori dei Conti.
5. Alla riunione del Consiglio Comunale nella quale viene esaminata la relazione partecipa il Difensore civico illustrando la relazione medesima e fornendo informazioni e chiarimenti ai Consiglieri.

Art.18 - Rapporti con la Giunta Comunale e con le Commissioni comunali

1. Il Difensore Civico può richiedere di essere ascoltato dalla Giunta Comunale, in ordine a problemi particolari inerenti l'esercizio delle sue funzioni.
2. Egli può altresì richiedere di partecipare, quale osservatore e senza diritto di parola e di voto, alle Commissioni comunali formalmente istituite. La richiesta deve essere inoltrata per iscritto al Presidente della Commissione.

3. La Giunta comunale e le Commissioni possono convocare il Difensore Civico per avere informazioni sull'attività svolta e su problemi particolari ad essa relativi.

Art.19 - Rapporti con il Sindaco

1. Il Difensore Civico ha rapporti diretti con il Sindaco per tutto quanto previsto dal presente Regolamento e per le segnalazioni con le quali viene richiesto il suo intervento o vengono rese note all'attenzione del Consiglio o della Giunta particolari situazioni e disfunzioni.

Art. 20 - Rapporti con il Segretario - Direttore Generale

1. Il Difensore Civico informa il Segretario - Direttore Generale delle disfunzioni ed irregolarità rilevate nell'esercizio della propria attività, segnalando gli uffici ed i dipendenti responsabili dei relativi atti e procedimenti, secondo quanto previsto dal presente regolamento.
2. Il Segretario - Direttore Generale interviene, su richiesta del Difensore Civico, per assicurare che, in generale, i Responsabili prestino allo stesso la loro collaborazione nel modo più completo ed efficace.

CAPO IV- COMPOSIZIONE EXTRAGIUDIZIALE DEI CONFLITTI

Art. 21 - Mediazione

1. Il Difensore Civico, qualora il Sindaco accetti, può svolgere funzioni di mediazione e ricomposizione dei conflitti in sede extragiudiziaria tra il Comune ed il cittadino, singolo o associato, o ente avente personalità giuridica. L'incarico da parte del cittadino o del legale rappresentante dell'associazione o ente interessato deve essere affidato al Difensore Civico con richiesta formale.
2. La mediazione avviene con modalità informali, che possono raggiungere la forma di un'intesa scritta a cura del Difensore Civico ed accettata per il Comune dal Sindaco e dal singolo cittadino o dal rappresentante legale dell'associazione o ente interessato e da essi sottoscritta.
3. L'intesa per essere efficace dovrà costituire oggetto di ordinanza o delibera dell'organo istituzionale competente.

Art. 22 - Oggetto delle richieste di affidamento incarico per mediazione

1. Il cittadino, singolo o associato, o l'Ente interessato alla mediazione di cui al precedente art. 21, fa pervenire al Difensore civico la proposta di affidamento dell'incarico con una breve descrizione dei fatti.
2. Il Difensore Civico risponde in merito all'accettazione dell'incarico entro 10 giorni, sia nei casi di procedibilità dell'istanza, sia in quelli d'improcedibilità per qualsiasi causa.

CAPO V - COMPETENZE ECONOMICHE

Art. 23 - Indennità

1. Al Difensore Civico, a norma dell'art. 59 dello statuto Comunale, è attribuita l'indennità annua fissata dal Consiglio Comunale.
2. Alla liquidazione dell'indennità, da effettuarsi cumulativamente, provvede il Responsabile del servizio incaricato, entro il 31 dicembre di ciascun anno.
3. Al Difensore Civico compete il rimborso per le spese vive sostenute per l'esercizio delle sue funzioni. La liquidazione del rimborso delle spese è effettuata dal medesimo Responsabile, su formale richiesta corredata da documentazione giustificativa.

Art. 24 - Polizza assicurativa

1. Al Difensore Civico, per tutto il periodo del mandato, viene riconosciuto il diritto ad una assicurazione per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi, a tutela legale.

CAPO VI- DOTAZIONE E ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO

Art. 25 - Strumenti e dotazione

1. Al Difensore Civico è assicurata la disponibilità della necessaria struttura organizzativa, con personale facente parte dell'ufficio di Segreteria Generale.
2. L'Ufficio del Difensore Civico può avvalersi di tutti gli strumenti in dotazione al Comune quali stampanti, fotocopiatrici, fax, telefoni ecc.
3. Il suo Ufficio può inoltre essere dotato di computer munito di chiave d'accesso secondo le vigenti disposizioni in materia di privacy e sicurezza informatica.
4. Per le piccole spese correnti per materiale di cancelleria il Difensore Civico si rivolge al Responsabile del Servizio incaricato, il quale provvede all'acquisto nei tempi più brevi possibili.

Art. 26 - Libri e registri

1. Presso l'Ufficio del Difensore Civico è istituito e strutturato un apposito archivio in conformità delle leggi in materia; inoltre, è d'obbligo la tenuta del registro protocollo, del libro delle mediazioni extragiudiziali, del registro delle istanze con la soluzione, o non soluzione, delle questioni ivi descritte.

C A P O V I I - NORME FINALI E DI RINVIO

Art. 27 - Norma di rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento valgono le disposizioni delle leggi vigenti, dello Statuto Comunale e dei Regolamenti dell'Ente.

Art. 28 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, è depositato nella Segreteria Generale in libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi con la contemporanea affissione, all'albo pretorio comunale, di avviso di deposito.
2. Esso entra in vigore il sedicesimo giorno dal deposito.

Art. 29 - Diffusione

1. Copia del presente Regolamento è trasmessa al Difensore Civico, al Segretario Comunale e ai Responsabili di Servizio.
2. Il presente regolamento è pubblicato sul sito Internet del Comune.